06726-21

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

ACR

Composta da

Elisabetta Rosi	- Presidente -	Sent. n. sez. 244
Claudio Cerroni		CC – 4/2/2021
Giovanni Liberati	- Relatore -	R.G.N. 31214/2020
Giuseppe Noviello		
Fabio Zunica		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis), nato a (omissis)

avverso la sentenza del 21/7/2020 della Corte d'appello di Napoli

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lucia Odello, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 21 luglio 2020 la Corte d'appello di Napoli, provvedendo sulla impugnazione proposta dall'imputato nei confronti della sentenza del 17 febbraio 2020 del Tribunale di Torre Annunziata, con la quale (omissis) , a seguito di giudizio abbreviato, era stato condannato alla pena di quattro anni di reclusione e 20.000,00 euro di multa, con la confisca di quanto sequestrato (compreso il denaro), in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 309/90 (contestatogli per avere illecitamente detenuto nella propria abitazione 37,9 grammi di cocaina, suddivisa in 130 ovuli termosaldati), ha rideterminato la pena, in conformità alla richiesta dell'imputato e ai sensi dell'art. 599 *bis* cod. proc. pen., in due anni e otto mesi di reclusione e 14.000,00 euro di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata.

2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, mediante il quale ha denunciato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) et e), cod. proc. pen., l'errata applicazione dell'art. 240 cod. pen. e la manifesta illogicità della motivazione, nella parte relativa alla conferma della confisca del denaro sequestrato, nonostante la mancanza del necessario nesso di pertinenzialità tra la detenzione a fine di spaccio della sostanza stupefacente rinvenuta nella propria abitazione e la somma di denaro, dell'ammontare di euro 6.320.00, ivi sequestrata. Ha sottolineato che la contestazione riguardava una ipotesi di illecita detenzione di sostanze stupefacenti e non di cessione, con la conseguente impossibilità di ritenere le somme sequestrate prezzo, prodotto o profitto del reato, avendo tra l'altro prospettato l'esistenza di altre fonti di reddito lecite, pur se derivanti da una attività commerciale svolta in passato e cessata a causa delle patologie che lo avevano colpito. Ha, inoltre, censurato, in quanto illogico, il rilievo attribuito dalla Corte d'appello alla circostanza che parte del denaro fosse suddivisa in banconote di piccolo taglio, in quanto ciò avrebbe, semmai, consentito di confiscare solamente la somma di euro 620,00 che era così suddivisa, con il conseguente obbligo di restituire quella residua, come da richiesta subordinata formulata con l'atto d'appello, non considerata dalla Corte d'appello.

3. Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, evidenziando la adeguatezza e la logicità degli argomenti sulla base dei quali la Corte d'appello aveva confermato la confisca del denaro sequestrato all'imputato, consistenti nella sottolineatura della esecuzione del sequestro del denaro nel corso della perquisizione domiciliare presso l'abitazione dell'imputato, che aveva consentito di rinvenire la sostanza stupefacente già suddivisa in bustine e tutto

l'occorrente per la predisposizione delle dosi, con la conseguente legittimità del convincimento sia del fine di spaccio sia della natura di profitto del reato delle somme sequestrate (presumibilmente utili anche per nuovi acquisti di stupefacenti).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Premessa l'ammissibilità del ricorso in esame, in quanto relativo a un punto della decisione, la conferma della applicazione della misura di sicurezza patrimoniale della confisca del denaro sequestrato, estraneo al concordato di pena in appello e non oggetto di rinuncia alla impugnazione (che aveva espressamente ad oggetto, con il quarto motivo, anche la confisca del denaro, di cui era stata argomentatamente chiesta la restituzione), in coerenza con quanto chiarito dalle Sezioni Unite nella sentenza Savin Gianina Alina a proposito della ricorribilità per cassazione per vizio di motivazione delle sentenze di applicazione della pena su richiesta relativamente all'applicazione di una misura di sicurezza che non sia stata oggetto del concordato di pena (cfr. Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 17/07/2020, Savin Gianina Alina, Rv. 279348), nel caso in esame il ricorrente, nel rappresentare l'assenza di prova di un collegamento tra l'attività illecita accertata e la somma di denaro sequestrata, si è fondatamente lamentato del fatto che il Giudice *a quo*, pur confermando la confisca del denaro in sequestro, ne abbia affermato la derivazione dalla attività di cessione di stupefacenti sulla base di elementi congetturali, essendo stata contestata la sola detenzione di tali sostanze e non essendovi prove dello svolgimento dell'attività di cessione, di cui il denaro sequestrato e poi confiscato dovrebbe costituire il provento.

La Corte d'appello, infatti, ha affermato che il denaro sequestrato è provento dell'attività di spaccio, destinato anche a essere riutilizzato nell'acquisto di altre partite di droga, sulla base di una valutazione congetturale degli elementi a disposizione, sottolineando che la somma sequestrata era suddivisa in vari tagli ed era stata rinvenuta nel medesimo contesto spazio-temporale del sequestro della droga, traendone il convincimento che la stessa sia provento dell'attività di spaccio, essendo l'imputato privo di occupazione e non essendone giustificata la disponibilità, per essere l'imputato privo di attività lecita.

Si tratta di motivazione insufficiente e fondata su una considerazione manifestamente illogica degli elementi disponibili, tenuto conto della contestazione della sola detenzione illecita della sostanza stupefacente, del mancato accertamento di condotte di cessione di stupefacenti e del carattere neutro della presenza del denaro nella abitazione del ricorrente, oltre che priva di adeguata

considerazione di quanto rappresentato con l'atto d'appello, mediante il quale il ricorrente aveva precisato che solo parte della somma sequestrata era suddivisa in banconote di piccolo taglio (tanto da domandare in via subordinata la restituzione di quella residua, pari a euro 6.100,00).

Tali rilievi non sono stati considerati dalla Corte d'appello, che ha ribadito la derivazione del denaro dalla attività di spaccio in assenza di contestazione e dimostrazione di questa e, soprattutto, senza adeguatamente accertare il necessario nesso pertinenziale o eziologico con il reato contestato.

La confisca facoltativa può, infatti, essere applicata ogni volta che il giudice ritenga strettamente collegate, per la natura e le modalità del reato, la detenzione della cosa sequestrata e la possibilità di reiterazione della condotta delittuosa.

Tale confisca, quindi, è "legittima" quando sia dimostrata la relazione di asservimento tra la cosa e il reato, nel senso che la prima deve essere oggettivamente collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, il quale riveli effettivamente la probabilità del ripetersi di una attività punibile.

Per quanto riguarda più specificamente il denaro, è necessario che venga dimostrato che esso costituisce il prodotto o il profitto del reato. Soltanto una volta dimostrata tale stretta relazione non c'è dubbio che possa trovare applicazione la giurisprudenza secondo cui "la persona condannata per il reato di traffico di stupefacenti non ha un diritto automatico alla restituzione delle somme sequestrate atteso che egli, cedente della droga, è parte di un negozio *contra legem* e dunque non è portatore di alcun interesse legale alla restituzione di somme costituenti illecita controprestazione" (Sez. 4, Ordinanza n. 6755 del 15/12/2004, dep. 22/02/2005, Amin, Rv. 230722; Sez. 3, n. 45925 del 09/10/2014, Fall, Rv. 260869; Sez. 3, n. 29982 del 22/02/2019, Verjoni, Rv. 276252).

Nel caso in esame la relazione tra il denaro di cui è stata disposta la confisca e la condotta illecita non è stata adeguatamente giustificata (posto che la sinteticità della motivazione, tipica del rito, non si estende all'applicazione della misura di sicurezza, Sez. 4, n. 27935 del 02/05/2012, Anibaldi, Rv. 253556; Sez. 2, n. 3247 del 18/09/2013, dep. 23/01/2014, Gambacorta, Rv. 258546; Sez. 6, n. 11497 del 21/10/2013, dep. 10/03/2014, Musaku, Rv. 260879), né lo è stata l'eventuale sproporzione tra detta somma e i redditi dichiarati o le attività economiche del ricorrente, che ne consentirebbe la confisca ai sensi dell'art. 240 *bis* cod. pen., cosicché è necessario un nuovo esame su entrambi tali aspetti, onde giustificare adeguatamente l'imposizione della confisca del denaro, nelle due alternative ricordate.

3. Ne consegue l'annullamento sul punto della sentenza impugnata, limitatamente alla confisca del denaro, confermata sulla base di motivazione insufficiente e manifestamente illogica, con rinvio solamente su tale punto ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli, affinché accerti, ove non ritenga configurabile l'ipotesi di confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240 cpv. cod. pen. (sotto il profilo del prezzo del reato), con adeguata motivazione, il nesso di strumentalità tra la somma sequestrata e il reato contestato, o la sproporzione tra la stessa i redditi dichiarati o le attività economiche del ricorrente, che ne consentirebbe la confisca ai sensi dell'art. 240 *bis* cod. pen., ferme restando l'applicazione della pena detentiva e le altre statuizioni contenute nella sentenza impugnata, peraltro non oggetto di specifica censura.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca del denaro e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli.

Così deciso il 4/2/2021

Il Consigliere estensore
Giovanni Liberati

Il Presidente
Elisabetta Rosi

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
22 FEB 2021
IL CANCELLIERE ESPERTO
Luana Giardini